

LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO TRA I SISTEMI DI ISTRUZIONE E DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

nella
REGIONE LOMBARDIA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Le presenti Linee Guida sono finalizzate a dare piena attuazione a quanto previsto dalle recenti disposizioni normative in materia di certificazione intermedia delle competenze e di riconoscimento dei crediti, ai fini dei passaggi reciproci tra i sistemi dell'Istruzione e dell'Istruzione e formazione professionale e interni al sistema dell'Istruzione e formazione professionale, in rapporto al diritto di ogni persona alla valorizzazione e spendibilità delle proprie competenze, acquisite nei diversi ambiti formali, non formali ed informali.

PARTE PRIMA - ELEMENTI QUADRO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro comune normativo di riferimento per le Istituzioni scolastiche e per le Istituzioni formative / Enti di Formazione è costituito dall'art. 1, commi 7-11, del DLgs n. 226/05, attuativo della Legge 53/03¹, nonché, in attesa degli atti normativi e regolamentari previsti dallo stesso articolo, dal combinato dei recenti Accordi nazionali, in materia di certificazione finale ed intermedia e di standard formativi minimi relativi alle competenze di base e tecnico professionali (siglati in Conferenza Stato Regioni, rispettivamente il 15/01/04 ed il 5/10/06), relativamente ai criteri ed agli elementi standard minimi di contenuto e di descrizione. Tali Accordi, infatti, si collocano già in una prospettiva di sistema, che trascende l'ambito della sperimentazione ex Accordo 19 giugno 2003.

L'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004, in particolare, definisce le nuove modalità della certificazione, recependo anche quanto previsto nell'art. 8, comma 3 del DPR n. 257/00.²

ISTRUZIONE

In attuazione delle novità introdotte dall'Accordo 28 ottobre 2004, con particolare riferimento al superamento della **modalità di accesso alle classi della scuola secondaria superiore** attraverso esami di idoneità o integrativi previste dell'OM 21 maggio 2001 n. 90 ed al fine di allineare la normativa italiana al quadro europeo, per il sistema di Istruzione il MIUR ha emanato l'OM n.87 del 3 dicembre 2004³.

Queste le principali modificazioni introdotte:

- ✓ il Collegio o i Collegi docenti (nel caso di rete) designa i docenti che faranno parte della Commissione. Il loro numero e la loro tipologia non è precisato e possono pertanto essere definiti dalle singole Istituzioni scolastiche o dalla rete, in relazione comunque alle valutazioni da effettuare. Della commissione inoltre fanno parte esperti del mondo del lavoro e/o della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'Amministrazione regionale o provinciale nominati dal dirigente scolastico su indicazione della Commissione relativamente alla documentazione da esaminare;
- ✓ la certificazione del credito e la decisione circa l'inserimento possono avvenire in ogni momento dell'anno;
- ✓ il riconoscimento può avvenire attraverso il solo esame della documentazione con valore certificativo, qualora questa sia esaustiva. A tale scopo possono essere prese in considerazione anche documentazioni informali e non formali, le quali, per assumere valore certificativo, debbono comunque essere validate dalla Commissione;
- ✓ le modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalla commissione, anche diverse dalle tradizionali prove orali, scritte e crittografiche, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto;
- ✓ le prove possono essere definite liberamente in modo differenziato per ogni candidato;
- ✓ non è necessario il possesso di titolo di studio di grado pari a quello richiesto.

Relativamente alla dimensione dei passaggi, in una prospettiva di piena **reciprocità**, l'Accordo del 28 ottobre 2004 prevede una **duplice azione certificativa**, in **uscita** e in **ingresso**, ovvero da un lato una certificazione delle competenze / acquisizioni sviluppate in esito ad un percorso formativo, dall'altro un riconoscimento formale del credito, in ingresso, con determinazione del suo valore in rapporto all'inserimento nel nuovo percorso.

Rispetto a tale duplice processo (ingresso ed uscita), l'Accordo definisce altresì i rispettivi **modelli certificativi**, così come esemplificato dal seguente quadro sinottico:

Istituzioni Formative / apprendistato → Istituzioni Scolastiche		Istituzioni Scolastiche → Istituzioni Formative	
USCITA	INGRESSO	USCITA	INGRESSO
<i>certificazione finale</i>	<i>riconoscimento dei crediti</i>	<i>certificazione finale</i>	<i>riconoscimento dei crediti</i>
Attestato regionale di qualifica professionale: modello A Accordo 28/10/04	Modello A / B DM n. 86/04	Titolo di studio	Certificazione dei crediti in ingresso: modello C Accordo 28/10/04
<i>certificazione intermedia</i>	<i>riconoscimento dei</i>	<i>certificazione intermedia</i>	<i>riconoscimento dei</i>

<i>delle competenze</i>	<i>crediti</i>	<i>delle competenze</i>	<i>crediti</i>
Modello B Accordo 28/10/04	Modello A DM n. 86/04	<i>Pagella finale ed intermedia</i>	<i>certificazione di riconoscimento dei crediti in ingresso: modello C Accordo 28/10/04</i>

Si ricorda che i modelli A) e B) allegati all'**Accordo 28 ottobre 2004** sono quelli finalizzati rispettivamente alla certificazione finale (Attestato di Qualifica) ed intermedia delle competenze *in esito* ai percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale; i modelli A) e B) di cui al **DM n. 86/04** sono invece finalizzati al riconoscimento dei crediti *in ingresso* alla **Scuola Secondaria Superiore**.

Tali modelli, seppur definiti con la stessa modalità classificatoria, hanno natura e ambito di applicazione diversi, come risulta dal seguente quadro riassuntivo:

Modello A) - Attestato di Qualifica ex Accordo 28 ottobre 2004: deve essere rilasciato da **tutte le Istituzioni, scolastiche e formative**, che erogano *percorsi sperimentali* di Istruzione e formazione professionale;

Modello B) – certificazione intermedia di competenza ex Accordo 28 ottobre 2004: sia nell'ambito dei *percorsi sperimentali* di Istruzione e formazione professionale, sia nell'ambito complessivo dell'intero *sistema educativo*, il rilascio è obbligatorio per le **Istituzioni formative** e consigliato per le **Istituzioni scolastiche**, per agevolare i passaggi reciproci ed interni tra Istruzione e Istruzione e formazione professionale, compresi i percorsi in apprendistato;

Modelli A) e B) ex DM n. 86/04: devono essere utilizzati solo dalle **Istituzioni scolastiche**, relativamente a tutti i casi di riconoscimento dei crediti in ingresso ai *percorsi, sperimentali di IFP e non, realizzati all'interno della Scuola Secondaria Superiore*.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROCESSI

certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze ricomprende la certificazione degli esiti formativi, anche in termini di *conoscenze* e *abilità*. L'oggetto proprio della certificazione finale e intermedia, nonché del riconoscimento formale del credito è tuttavia la **competenza**, e **non il percorso / segmento di percorso** (unità didattica; modulo; unità formativa) finalizzato al suo sviluppo. In materia di "certificazione delle competenze" e "crediti", infatti, l'elemento proprio da trasferire (nei passaggi interni al sistema e tra sistemi diversi, come ad esempio tra istruzione e formazione professionale) è quanto che la persona ha effettivamente appreso, in quanto capace di agire. Ciò richiede il passaggio da una logica e da una pratica che pongono al centro il percorso formativo, l'insegnamento e la relativa articolazione dei contenuti disciplinari, ad una logica dell'*apprendimento*, dove l'accento è posto sul *risultato*, ovvero sulle reali acquisizioni e sull'*apprendimento effettivo* del soggetto (la "competenza"), indipendentemente dai diversi contesti ove ciò avviene, siano essi di tipo *formale, non formale ed informale*. Per quanto concerne in particolare gli ambiti formali, l'elemento cruciale (ossia che determina e "prova" la bontà/successo o meno dell'azione formativa) risiede appunto nel

risultato e non nel percorso, né tanto meno nella modalità/articolazione dei contenuti attraverso cui quest'ultimo viene sviluppato. Allo stesso risultato possono infatti concorrere soluzioni diverse, in termini di metodologia adottata, di previsione di unità formative e di loro articolazione in termini di contenuto.

Al fine del trasferimento, della *leggibilità* e della *traducibilità* del risultato in contesti e percorsi diversi, è tuttavia richiesta anche una **corrispondenza di alcuni elementi relativi al percorso**: modalità e contenuti del percorso formativo devono poter essere confrontati, e quindi raffrontabili. Tali elementi svolgono comunque una funzione finalizzata alla leggibilità e trasferibilità delle competenze: si tratta propriamente di elementi che *documentano* l'oggetto-competenza.

In questo senso gli ultimi Accordi raggiunti in materia e siglati a livello nazionale esplicitano alcune *condizioni minime di raffrontabilità degli elementi di percorso* nei termini di **"unità formativa"**, con l'avvertenza e la forte sottolineatura, comunque, della loro non necessaria coincidenza con la dimensione disciplinare.⁴

Ai fini del raffronto tra i percorsi e del riconoscimento dei crediti, con conseguente loro determinazione quali-quantitativa, ciò che i documenti nazionali richiedono è dunque:

- a) una articolazione della progettazione per **unità formative** (costruite senza esclusione della dimensione disciplinare, ma, al contempo, senza una necessaria riconduzione ad una logica ed a elementi meramente disciplinari);
- b) la rintracciabilità e la leggibilità di alcuni **elementi** (specificamente: **conoscenze** e **abilità**) delle unità formative, intesi quali fattori che documentano le competenze acquisite.⁵

riconoscimento dei crediti formativi

Per "credito formativo" si intende, propriamente, il **"valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione e di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata"** (DM n. 174/01).

Per **attribuzione del valore** si intende la determinazione qualitativa e quantitativa delle acquisizioni del soggetto:

- determinazione *qualitativa*: valutazione complessiva – sulla base delle evidenze - della congruenza rispetto al profilo formativo specifico dell'indirizzo di studi ed al Profilo educativo, culturale e professionale;
- determinazione *quantitativa*:
 - determinazione dell'anno o ciclo di inserimento;
 - traduzione in termini di elementi e/o segmenti validi per il nuovo percorso (Unità Formative; conoscenze ed abilità riferite ad aree disciplinari e/o formative), anche in termini di riduzione temporale dello stesso, ove ciò sia previsto dalla normativa di riferimento;
 - determinazione delle misure integrative.

Il **credito**, pertanto, deve:

- ✓ essere definito, in termini di **competenza**;
- ✓ implicare una *"pesatura"* da parte dell'organismo ricevente, tramite una **determinazione quantitativa** concernente:
 - a) individuazione dell'**anno di inserimento**;

- b) definizione delle **misure integrative** e/o di **riduzione del percorso**, ove ciò sia previsto dalla normativa di riferimento;
- ✓ implicare un carattere **vincolante** per le Istituzioni Scolastiche e Formative, entro i **rispettivi sistemi di Istruzione** e di **IFP regionale**, relativamente alla determinazione dell'*anno di inserimento* e per i *medesimi indirizzi e qualifiche/diplomi*.

PARTE SECONDA - INDICAZIONI PROCEDURALI

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA

L'oggetto delle presenti indicazioni è costituito dalle certificazioni di competenza **intermedie** e non di quelle finali, rispetto a cui si rimanda alla specifica normativa nazionale e regionale di riferimento.⁶

La certificazione riguarda l'apprendimento di *ciascun* allievo sia esso dell'ambito dell'Istruzione, sia di quello dell'Istruzione e Formazione Professionale -, in caso di interruzione del percorso e comunque in esito a qualsiasi segmento di formazione realizzato, compresi quelli in *alternanza scuola lavoro* e *apprendistato*.

La certificazione delle competenze è rilasciata direttamente agli interessati.

ISTITUZIONI FORMATIVE

La certificazione avviene su **richiesta degli interessati** e consiste in: compilazione di specifico **Attestato**, secondo il format del **modello B** dell'Accordo 28 ottobre 2004 e secondo quanto previsto dalla specifica *Legenda*, nonché dalle *Linee Guida* ex Accordo Stato Regioni 5 ottobre 2006.

Preposte alla certificazione sono le *Istituzioni Formative* titolari dei percorsi sperimentali in DDIF, in possesso dei requisiti di cui al documento "Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi – attuazione dell'Accordo in Conferenza Unificata del 28/10/04" le quali provvederanno secondo le *modalità* nella stessa specificate⁷.

Le certificazioni costituiscono documento pubblico e devono essere **registrate** ed **archivate** a cura delle Istituzioni che le rilasciano, al fine di permettere la reperibilità e la riproducibilità delle informazioni da parte del cittadino nel suo percorso di formazione lungo l'arco della vita e per il loro utilizzo sul *Libretto formativo* di cui al DLgs 276/03.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

La certificazione è operata, su richiesta degli interessati all'Istituzione scolastica.

I **documenti certificativi** in uscita sono rappresentati dalle *pagelle finali ed intermedie* (1° o 1°- 2° quadrimestre) e da ogni altra *documentazione intermedia informale* dei risultati scolastici e del percorso formativo.

Ai fini di rendere maggiormente leggibili le acquisizioni e di facilitare in particolare il riconoscimento in ingresso dei crediti operato dall'organismo di Istruzione e Formazione Professionale, e la relativa loro determinazione quali-quantitativa, così come prevista dal mod. C ex Accordo 28 ottobre 2004, è opportuno che le **Istituzioni scolastiche** diano evidenza di ulteriori elementi allegando ai propri documenti certificativi e compilando anche il **modello B) ex Accordo 28 ottobre 2004**.

La compilazione di tale modello è opportuna anche nei casi di passaggio interni al sistema di Istruzione.

Nella compilazione del mod. B), ex Accordo 28 ottobre 2004, sia le Istituzioni Formative che quelle Scolastiche possono specificare il **livello** della competenza raggiunta.

Le Istituzioni possono inoltre allegare, qualora utilizzato, il *portfolio* e/o *altra documentazione* ed elementi sul percorso compiuto, con particolare riferimento a competenze acquisite in contesti non formali ed informali e in attività non didattiche e/o ad esse collegate.

Resta salva la facoltà del soggetto richiedente di esibire la documentazione in forma autonoma.

RICONOSCIMENTO FORMALE DEL CREDITO

Il processo di riconoscimento del credito formativo prevede le seguenti fasi e regole di attuazione:

a) azioni di accompagnamento preventive

Si tratta di azioni di accompagnamento in entrata ai percorsi, nella modalità di una consulenza individuale relativa all'analisi della situazione ed alla individuazione di eventuali proposte di integrazione. L'obiettivo è quello di chiarire alle persone interessate la loro situazione, relativamente al possesso di crediti, ai possibili livelli di inserimento e alle modalità di una eventuale integrazione preventiva o successiva.

L'accompagnamento è realizzato tramite l'esercizio di una **funzione tutoriale**, che:

- assiste l'alunno nella compilazione del modulo di domanda, analizzando il percorso, ponendo particolare attenzione alla possibilità di integrare le certificazioni formali con quelle non formali ed informali;
- individua ed indica eventuali integrazioni da effettuarsi.

E' opportuno che tale funzione tutoriale venga utilizzata dalla Commissione anche come consulenza relativamente alle fasi di definizione della tipologia di eventuali prove di accertamento, di predisposizione e di accompagnamento delle successive misure di integrazione.

b). costituzione della Commissione

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Le Commissioni sono costituite presso le **singole istituzioni scolastiche o formative accreditate dalla Regione per i servizi di IFP** o reti delle medesime istituzioni, di norma all'inizio di ciascun anno formativo e comunque ogniqualvolta sia richiesto, su domanda dei soggetti interessati.

Al fine di garantire la pubblicizzazione delle opportunità verso i potenziali fruitori ed evitare ritardi nell'esame delle richieste, è opportuno che la costituzione della commissione avvenga **in via ordinaria all'inizio dell'anno**, in concordanza con quella delle altre articolazioni dei Collegi delle Istituzioni Scolastiche e Formative.

3. composizione della Commissione

ISTITUZIONI FORMATIVE

Le commissioni sono composte da due figure: **responsabile del riconoscimento e esperto di processi formativi e valutativi**. Esse vengono designate dalle Istituzioni formative e possono avvalersi, variando la composizione della Commissione stessa ed in relazione alle valutazioni da effettuare, del contributo sia dei membri del team del percorso in ingresso, sia di esperti esterni del mondo del lavoro e della istruzione.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il Collegio o i Collegi docenti (nel caso di rete) designano i docenti che ne faranno parte, variando la **composizione** della Commissione stessa ed in relazione alle valutazioni da effettuare.

Nel caso di passaggio dall'IFP, della Commissione fanno parte **esperti** del mondo del lavoro e della formazione professionale, nominati dal Dirigente scolastico su indicazione tecnica della Commissione.

Nelle more della costituzione degli elenchi previsti dall'OM 87/2004 le scuole possono designare esperti individuati attraverso le esperienze consolidate di rapporto scuola-lavoro.

4. accertamento attraverso evidenze

L' esame e la raccolta degli elementi utili alla certificazione del credito avviene sulla base dell'apposita **documentazione** presentata dall'allievo. Tale documentazione costituisce oggetto di valutazione della Commissione che opera sulla base di **criteri** appositamente e preliminarmente definiti. Ai fini della legittimità dei propri deliberati, la Commissione deve definire ed esplicitare i criteri in modo articolato.

A titolo orientativo si ricordano le tipologie di documenti previsti dalla normativa vigente che possono costituire un riferimento per tali deliberati:

- ✓ titoli di studio (qualifiche e diplomi);
- ✓ pagelle finali ed intermedie (1° o 1°-2° quadrimestre) ed ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici;
- ✓ certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie formative, relativamente a *"esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi"* (L. 53/03, art. 2, l. i);
- ✓ valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di lingue straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito scolastico e/o formativo di un allievo (DPR 323/1998 art 12);

- ✓ "esperienze (...)acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport" (DM 49/00, art. 1);
- ✓ attestazione relativa a "conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione" (DPR 257/00, art. 6, c.1) rilasciata dai sistemi di provenienza, conformemente a quanto previsto dalla normativa specifica vigente.

Sono altresì previste le autocertificazioni, in relazione a quanto previsto dall'Accordo 28/10/04, punto 9. Si ricorda che la autocertificazione costituisce esclusivamente una modalità di dichiarazione e deve essere validata attraverso le più opportune modalità di accertamento liberamente determinate dalla Commissione.

5. accertamento attraverso prove

Nel caso in cui le evidenze documentarie non fossero sufficienti ad attestare il possesso delle competenze, relativamente ad ambiti non coperti da certificazioni (quali, ad esempio: autodichiarazioni, intere aree disciplinari o formative non realizzate, attestazioni relative ad acquisizioni in ambiti non formali ed informali), è possibile integrarle con **colloquio** e/o **prove** (pratica e/o teorica) cui sottoporre l'allievo.

Si ricorda che, poiché la normativa non prevede procedure e modalità obbligate di verifica, la Commissione è libera di predisporre le **modalità** più adeguate a questo fine.

Il colloquio e la prova saranno congruenti con l'oggetto (competenza) cui si riferiscono.

La **valutazione** delle competenze ricomprende la valutazione degli esiti formativi, anche in termini di *conoscenze e abilità*.

6. rilascio delle certificazioni e riconoscimento dei crediti

Il valore in termini di credito formativo delle certificazioni di competenza, rilasciate dalle Istituzioni presso cui si è realizzato il percorso formativo, è *variabile in relazione al nuovo percorso* in cui ci si intende inserire. Propriamente è solo con il formale riconoscimento da parte dell'apposita Commissione ricevente che la certificazione di competenze acquisisce uno specifico valore, cui può corrispondere, ove consentito dalla normativa di riferimento, una riduzione del percorso formativo.

La valutazione dei crediti ai fini dell'inserimento nel nuovo percorso - ovvero l'attribuzione di "valore" - compete infatti alla Commissione che ne stabilisce il "peso", traducendolo e trasferendolo nel proprio contesto, *"in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita"* (Accordo 28/10/04, punto n. 10).

A fronte di percorsi personalizzati e della diversità di contesti formativi sia tra i sistemi di Istruzione e di Formazione professionale che all'interno degli stessi sistemi, è opportuno che la raffrontabilità e la trasferibilità delle certificazioni di competenza con valore di credito avvenga sulla base degli esiti formativi del soggetto e non del percorso e/o della modalità della loro acquisizione.

Il compito della Commissione è quello di individuare le **equivalenze** tra acquisizioni realizzate nel percorso in uscita e ambiti/segmenti di percorso in ingresso riconoscendo pertanto i crediti nelle relative Unità Formative, aree formative/disciplinari, conoscenze ed abilità ed i tempi corrispondenti. Al termine di questa disamina sarà possibile definire la fase/ciclo del percorso in cui dovrà avvenire l'inserimento e la relativa annualità.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il riconoscimento del credito avviene attraverso la compilazione del **modello A** e del **modello B** (in caso di ammissione ad esame di qualifica presso Istituti Professionali e Istituti D'Arte) di cui al **DM 86/04**.

Nel caso in cui intere aree disciplinari dovessero non trovare corrispondenza tra i due tipi di percorsi formativi, potrà essere presa in considerazione dalla Commissione ai fini della validazione per l'ammissione all'anno richiesto una eventuale documentazione di acquisizioni realizzate in ambiti informali e non formali.

ISTITUZIONI FORMATIVE

Il riconoscimento del credito avviene attraverso la compilazione del **modello C**, di cui all'Accordo 28 ottobre 2004.

In ottemperanza a quanto previsto al punto 11 dell'Accordo siglato in CU in data 28 ottobre 2004, il riconoscimento degli apprendimenti e delle competenze acquisiti anche in contesti non formali ed informali deve essere effettuato, secondo il citato *Modello C*, anche per le persone che intendono accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale *non più soggette al DDIF e che abbiano compiuto i 18 anni*; in tale caso, la Commissione deve prevedere il *coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi* interessati (istruzione, formazione, lavoro) e l'attribuzione di valore anche alle autodichiarazioni, ai titoli ed alle attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza.

Nell'ambito del diritto-dovere, in nessun caso una persona potrà ottenere crediti al punto da concludere anticipatamente il percorso di qualifica rispetto a quanto previsto dalla normativa.

La normativa non prevede la possibilità per alcun Ente od Istituzione sovraordinato di determinare obbligatoriamente le equivalenze fra segmenti formativi differenziati. A titolo orientativo, tuttavia, in materia di **ambiti di corrispondenza tra percorsi formativi** realizzati dalle Istituzioni scolastiche e Formative nell'ambito della sperimentazione dei percorsi di IFP e con riferimento a quanto previsto all'art. 6 dell'Accordo Territoriale 22 marzo 2006, sulla base dell'analisi delle esperienze realizzate sul territorio, la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale procederanno ad emanare specifici orientamenti.

Tali orientamenti assumeranno come punto di riferimento gli **Obiettivi Specifici di Apprendimento** elaborati congiuntamente dalla Regione Lombardia e dall'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito della Segreteria Tecnica del Comitato Paritetico della sperimentazione, sulla base delle esperienze in esito ai percorsi triennali ed in riferimento agli Standard Formativi Minimi nazionali.

7. azioni accompagnamento successive

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

La normativa in essere (OM n. 87/04, art. 5, comma 1) prevede che la Commissione contestualmente alla certificazione provveda "alla indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la frequenza di corsi di recupero nel primo anno di inserimento".

Si propongono qui alcuni orientamenti in proposito:

Modalità di effettuazione. l'azione di sostegno ed integrazione per essere efficace non dovrà limitarsi alla erogazione di ore di lezione in presenza, ma dovrà avvenire in modo personalizzato ed articolarsi liberamente in azioni di lezione, tutoraggio, consulenza e correzione di esercitazioni;

Collocazione temporale: va attentamente valutata la collocazione di queste azioni nel periodo estivo o in quello dell'immediato inizio d'anno o nel primo periodo dell'anno scolastico. Tale collocazione dovrà tenere in conto le necessità formative (che in alcuni casi saranno precedenti all'inizio delle attività scolastiche) le disponibilità organizzative e le ipotesi di efficacia;

Tutoraggio: è importante prevedere che la funzione di assistenza nella fase di inserimento e certificazione possa proseguire anche nella fase successiva, in funzione del successo formativo;

Registrazione: è opportuno che gli esiti degli interventi integrativi siano registrati; a tale fine si possono utilizzare i modelli di certificazione adottati per l'inserimento.

ACQUISIZIONE RICHIESTE E ATTIVITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE

Domanda

La Certificazione delle competenze ed il riconoscimento del credito sono effettuate dalle Istituzioni interessate sulle base di **domanda** dell'interessato, indirizzate al **Dirigente scolastico** o al **Direttore dell'Ente o Istituzione Formativa**.

Pubblicizzazione

Il servizio di certificazione dovrà essere pubblicizzato, secondo le modalità ritenute più opportune dalle Istituzioni, sia in relazione alle interlocuzioni istituzionali, sia in relazione ai singoli interessati, compresi gli adulti.

1

"7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53.

10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni."

2 "A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di applicazione allo studio"

3 Si veda a tale proposito la Comunicazione ai Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di II grado della Lombardia, Prot. n. 18380, del 22 dicembre 2006.

4 Vedi a tale proposito la legenda del modello B) di cui all'Accordo 28 ottobre 2004, dove il termine Unità Formativa "viene assunto in una accezione ampia, in cui trovano spazio le possibili articolazioni e/o soluzioni modulari dei percorsi (siano esse U.F.C., o "Unità di Apprendimento", o altro) che non rispondano a criteri esclusivamente disciplinari (non si tratta pertanto di "Unità didattiche" o disciplinari). Per Unità Formativa, infatti, si intende un'articolazione del percorso:

- a) in grado di identificare le mete formative intermedie, coerenti con gli obiettivi di esito dell'intero percorso;
- b) che contiene gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle competenze certificate."

5 Nella Legenda esplicativa delle componenti del certificato di competenze, così come definito dall'Accordo siglato in CU il 28-10-04 (mod. B), si indica chiaramente:

- che il "termine viene assunto in una accezione ampia, in cui trovano spazio le possibili articolazioni e/o soluzioni modulari dei percorsi (siano esse U.F.C., o "Unità di Apprendimento", o altro) che non rispondano a criteri esclusivamente disciplinari (non si tratta pertanto di "Unità didattiche" o disciplinari). Per Unità Formativa, infatti, si intende un'articolazione del percorso:
 - c) in grado di identificare le mete formative intermedie, coerenti con gli obiettivi di esito dell'intero percorso;
 - d) che contiene gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle competenze certificate.L'insieme delle Unità Formative permette il raggiungimento delle competenze di esito del percorso. La struttura autoconsistente di ogni U.F. è funzionale alla certificabilità dei risultati intermedi di apprendimento."
- che "le ore sono riferite ad ogni unità formativa e non ai singoli contenuti delle stesse. I contenuti dell'Unità Formativa non devono essere generici, ma riferiti alle conoscenze ed alle capacità, individuati quali componenti della competenza; essi fanno riferimento alle aree di sapere 'toccate' dal percorso formativo e non alle singole materie trattate".

Nel documento tecnico allegato all'Accordo Stato Regioni del 15-01-04 e relativo gli standard formativi minimi delle competenze di base si precisa che la "divisione tra le aree ha la funzione di accorpate le competenze in esito ai percorsi formativi e non coincide necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline".

Tutto ciò è poi ripreso in modo esteso e sistematico nelle Linee Guida per la compilazione dell'attestato finale e della certificazione intermedia (mod. A e B, ex Accordo 28/10/04), approvate nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni relativo agli standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali del 5 luglio 2006, specificamente a punto 6 (competenze acquisite).

6 Per la Regione Lombardia: DDG n. 5678 del 23/05/06, e relativi allegati.

7 "In prima applicazione ed in attesa della definizione del sistema regionale di certificazione, con definizione di specifici requisiti abilitanti a tale funzione, l'attuazione del processo di certificazione è attribuita agli Enti ed alle Istituzioni formative accreditati dalla Regione Lombardia. Tali Enti ed Istituzioni garantiscono il processo attraverso la figura di un "responsabile della certificazione delle competenze", che potrà avvalersi dell'apporto di esperti sia interni che esterni, con competenze riferite al presidio degli aspetti formativi, valutativi e professionali."